

Causa Biancardi c. Italia - Prima Sezione - sentenza 25 novembre 2021 (ricorso n. 77419/16)

Libertà di espressione - Condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata deindicizzazione di un articolo concernente fatti penalmente rilevanti commessi da un privato - Violazione dell'art. 10 CEDU - Non sussiste.

Non viola l'art. 10 della CEDU la condanna inflitta al direttore di un giornale *online* al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata deindicizzazione di un articolo, contenente dati sensibili riferiti ad un soggetto privato, rimasto accessibile sul *web* per otto mesi dopo l'invio di una formale diffida volta ad ottenerne la rimozione.

Fatto. Il ricorrente, direttore *pro tempore* di un giornale *online*, il 29 marzo 2008 pubblicava un articolo concernente una rissa, seguita da un accoltellamento, che aveva avuto luogo in un ristorante. Nello specifico, nel titolo venivano riportati i nomi dei ristoranti che erano stati chiusi a seguito dell'episodio, nel sottotitolo si dava conto dell'appartenenza degli stessi ad alcuni dei soggetti - tra cui V.X. - coinvolti nella rissa, mentre nel corpo dell'articolo delle misure personali da cui questi erano stati raggiunti, oltre che dei possibili moventi del reato.

Dopo aver inutilmente inviato una diffida stragiudiziale al ricorrente al fine di ottenere la rimozione dell'articolo in data 6 settembre 2010, V.X. e il ristorante W agivano in giudizio nei confronti del ricorrente e di Google Italy S.r.l. (successivamente estromessa dalla controversia).

Il tribunale di Chieti, rilevato che il 23 maggio 2011 il ricorrente aveva dichiarato di aver provveduto alla deindicizzazione dell'articolo, ravvisava la violazione degli artt. 7, 11, 15 e 25 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e la conseguente lesione del diritto alla riservatezza e alla reputazione degli attori, integrata dalla persistente e capillare divulgazione di dati particolarmente sensibili. Condannava pertanto Biancardi al risarcimento dei danni non patrimoniali, liquidato in 5.000 euro per ciascun danneggiato. A seguito del ricorso proposto dal ricorrente, la Corte di cassazione confermava la sentenza di primo grado, osservando che il mantenimento del diretto ed agevole accesso alla notizia sul *web* era da configurarsi, quantomeno a far data dalla diffida stragiudiziale, come trattamento illecito di dati personali.

Il ricorrente adiva dunque la Corte EDU deducendo la violazione dell'art. 10 della Convenzione, sotto il profilo del diritto ad informare il pubblico.

Diritto. La Prima Sezione, premesso che la peculiarità del caso di specie va individuata non già nel contenuto diffamatorio dell'articolo o nelle sue modalità di pubblicazione e diffusione, quanto piuttosto nel lasso temporale per cui lo stesso è risultato agevolmente accessibile, rileva che l'obbligo di deindicizzazione grava non soltanto sui gestori dei motori di ricerca, ma anche sugli amministratori di giornali *online*.

Richiamando anche la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, precisa che l'obbligo in questione postula non già la rimozione di contenuti dal *web*, quanto piuttosto l'eliminazione dai risultati visualizzati a seguito di una ricerca, effettuata inserendo il nominativo di un soggetto, dei *link* a pagine *Internet* contenenti dati riguardanti tale soggetto.

Nel merito, la Corte procede dunque a verificare se la limitazione della libertà di espressione del ricorrente sia da considerarsi necessaria e proporzionata ai sensi dell'art. 10§2 della CEDU. A tal fine, richiama preliminarmente i criteri che regolano il bilanciamento tra libertà di espressione e diritto alla reputazione, da identificarsi: (i) nella rispondenza della notizia a una finalità di interesse generale (ii) nella notorietà del soggetto rappresentato (iii) nel comportamento tenuto da questo nei confronti dei media (iv) nelle modalità impiegate per

ottenere e nel dare l'informazione e nella sua veridicità (*v*) nel contenuto, nella forma e nelle conseguenze della pubblicazione (*vi*) nella severità della sanzione applicata al ricorrente.

Facendo applicazione di tali criteri nel caso di specie, evidenzia che l'articolo del ricorrente è rimasto accessibile per un periodo di tempo significativo, alla luce del quale il diritto del soggetto rappresentato al rispetto della sua reputazione è divenuto prevalente rispetto alla finalità informativa per cui i dati erano stati originariamente trattati.

Osserva inoltre che le informazioni riportate erano particolarmente sensibili in quanto concernenti un procedimento penale e che peraltro le stesse - riferite ad una persona che agiva in qualità di soggetto privato - non erano state aggiornate a seguito dell'evoluzione della vicenda giudiziaria, risultando pertanto obsolete.

Quanto alla severità della sanzione, rileva che la condanna al risarcimento dei danni è stata disposta nell'ambito di un procedimento civile - non già penale - e che il relativo importo non può considerarsi eccessivo. Ritiene pertanto che la limitazione del diritto di cui all'art. 10 CEDU sia stata disposta dai giudici nazionali all'esito di un corretto bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della reputazione altrui.

Dichiara quindi - all'unanimità - che non vi è stata violazione dell'art. 10 della Convenzione.